

## □ **Mozione n. 728**

*presentata in data 17 settembre 2014*

a iniziativa dei Consiglieri Giancarli, Sciapichetti, Bellabarba

**“Esenzione della tassa automobilistica per motoveicoli ed autoveicoli aventi interesse storico e collezionistico”**

### L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso:

*che* l'articolo 63 della legge 342/2000 prevede al primo comma che “sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla sua costruzione”; mentre al secondo comma vincola l'estensione dello stesso beneficio “agli autoveicoli e motoveicoli di particolar interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a vent'anni” a condizione che siano:

- a) veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
- b) veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione a competizioni e mostre;
- c) veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico e collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume e che all'individuazione di essi provveda con propria determinazione, annualmente aggiornata, l'ASI (Automotoclub storico italiano) o l'FMI (Federazione motociclistica italiana);

*che* in base alla disposizione sopra indicata, mentre è pacifico che i veicoli ultratrentennali siano storici d'ufficio e non abbisognano perciò di alcuna preventiva “determinazione” per quelli la cui costruzione siano avvenuta tra i venti e i trenta anni sono sorti dubbi interpretativi: si discute cioè se la “determinazione” richiesta dalla legge debba essere generale e cumulativa riferita ad una determinata categoria di veicoli, ovvero se sia necessaria una ricognizione condotta sul singolo veicolo analoga a quella che si richiede per l'iscrizione all'ASI;

Considerato che tali dubbi interpretativi sono ormai stati risolti dalla giurisprudenza più recente, anche costituzionale, nel senso che l'esenzione opera per i veicoli di particolare interesse storico o collezionistico ultraventennali di proprietà di soggetti, associati o meno all'ASI o alla FMI, se compresi nelle determinazioni annuali previste da tali enti; pertanto, non è affatto necessario un accertamento condotto sul singolo veicolo;

Considerato, altresì, che tale tesi è stata acclarata: a) dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 3837 del 15 febbraio 2013, secondo la quale: “La disciplina di legge che qui rileva non impone certo ai cittadini l'iscrizione all'ASI come presupposto per beneficiare dell'esenzione, sicché suonerebbe assolutamente estranea al precetto normativo la pretesa che esenzione e vincolo associativo costituiscono un binomio necessario”; b) dall'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 112/E del 29 novembre 2011, la quale ha stabilito che in base alla Legge 342/2000 non è prevista “per il riconoscimento del regime di favore l'iscrizione nei registri tenuti dall'ASI; c) dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 445/2005;

Considerato, inoltre, che la Giunta regionale, con deliberazione n. 592 del 14 aprile 2009, ha approvato le linee di indirizzo per l'applicazione del regime di esenzione per i motoveicoli, rimandando ad un successivo atto la soluzione delle problematiche relative agli autoveicoli;

Considerato, infine, che la Regione Marche, nonostante il chiaro ed inequivocabile indirizzo giurisprudenziale sopra indicato, e le sentenze ad essa sfavorevole, continua a richiedere, ai fini dell'applicazione dell'esenzione, l'iscrizione del singolo veicolo al registro storico tenuto dall'ASI;

#### IMPEGNA

il Presidente della Giunta regionale ad assumere ogni iniziativa finalizzata a dare all'istituto dell'esenzione della tassa automobilistica regionale per i veicoli ultraventennali una applicazione coerente con l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza sopra indicata e dalla stessa Agenzia delle Entrate, anche al fine di evitare un inutile contenzioso tributario, con conseguenti costi sia per i cittadini, che per la Regione.